



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 860/2026

TIZIANO MASINI

CC - 21/04/2026

RENATA SESSA

R.G.N. 5784/2026

ALESSANDRINA TUDINO

MARIA ELENA MELE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiesto il rigetto dei ricorsi;

letta la memoria a firma dell'avv. [REDACTED], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 gennaio 2026, la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ha ritenuto [REDACTED] e [REDACTED] responsabili del reato di furto aggravato (capo 1),

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e ricettazione (capo 3), condannandoli alla pena di giustizia.

2. Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano violazione di legge in relazione all'art. 162-ter cod. pen.

I ricorrenti lamentano che, nonostante essi avessero versato sulla [REDACTED] della persona offesa la somma di euro 1.000, i giudici del merito non avevano ritenuto integrati i presupposti di cui all'art. 162-ter cod. pen., sia in quanto l'accredito non era stato eseguito materialmente dagli imputati, sia in quanto la somma non sarebbe stata congrua.

Evidenziano in proposito come gli stessi avevano continuato ad avere rapporti con il proprio difensore, come dimostrato dal fatto che questi aveva richiesto il giudizio abbreviato durante la latitanza, sicché egli poteva attivarsi per risarcire la vittima. Inoltre, che la somma versata provenisse dai ricorrenti sarebbe attestato dal fatto che nell'offerta risarcitoria trasmessa alla persona offesa tramite raccomandata, il difensore aveva dichiarato di parlare "in nome e per conto" degli imputati, mentre sarebbe irrilevante il soggetto che provvede materialmente a disporre l'accredito in favore della persona offesa.

Si sostiene inoltre che al momento della fissazione del giudizio abbreviato, solo uno degli imputati risultava latitante; che la persona offesa aveva accettato l'offerta risarcitoria fornendo il numero della propria [REDACTED] e che l'accredito era stato effettuato da persona diversa dagli imputati in quanto costoro erano irregolari sul territorio italiano e, non possedendo un codice fiscale, non potevano effettuare tale accredito in prima persona.

I ricorrenti rilevano, altresì, che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso la congruità della somma versata dagli imputati, atteso che, ove la persona offesa accetti l'offerta risarcitoria, come avvenuto nella specie, tale valutazione deve ritenersi preclusa al giudice. Solo nel caso di offerta reale ovvero in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa il giudice deve verificare la congruità dell'importo offerto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi.

4. Con successiva memoria, i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati.

2. L'art. 162-ter, primo comma, cod. pen. stabilisce che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice è facoltizzato a dichiararne l'estinzione, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia proceduto a riparare interamente il danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena di decadenza ed esige che, a quel momento, sia già stata formulata dall'imputato una proposta riparatoria, anche nelle forme dell'offerta reale di cui all'art. 1208 cod. civ., quand'anche non accettata dalla persona offesa. Tale offerta deve essere ritenuta congrua dal giudice. La delimitazione temporale prevista dal primo comma è valicabile soltanto nel caso in cui l'imputato, per cause a lui non imputabili, dimostri di essere stato impossibilitato a darvi seguito.

Questa Corte ha affermato che la causa estintiva del reato prevista dall'art. 162-ter cod. pen. risponde a finalità eminentemente deflative, il cui effettivo conseguimento non è condizionato alla conclusione di accordi tra l'imputato e la persona offesa, ed è affidato al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, Rv. 287171 – 01). Questi, prima della celebrazione del processo, «sentite le parti e la persona offesa», è chiamato a dichiarare l'estinzione del reato qualora ritenga congrua l'offerta dell'imputato. La previsione del contraddittorio tra l'imputato e la persona offesa è volta a consentire al giudice di acquisire gli elementi necessari per compiere la valutazione di adeguatezza delle condotte riparatorie, con riguardo alle restituzioni e al risarcimento del danno, nonché alla eventuale rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 – 01). Tuttavia, come chiarito da questa Corte, il contributo delle parti non è vincolante per il giudice, che non è condizionato dalla opposizione delle stesse, né, d'altra parte, è richiesta la prova dell'accettazione dell'offerta da parte della persona offesa, non costituendo essa un requisito previsto dall'art. 162-ter cod. pen. per la valutazione della congruità (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, cit.; Sez. 5, n. 17242 del 14/03/2025, non massimata). L'istituto previsto dall'art. 162-ter è in definitiva rivolto «al tempestivo e progressivo contenimento del carico giudiziario, nell'attento e ed equilibrato contenimento con i profili di giustizia sostanziale conseguiti con l'eliminazione del pregiudizio arrecato alle vittime dei reati perseguibili a querela» (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024, Marini, cit.), tenuto conto comunque che, possibili carenze della riparazione sono suscettibili di rivisitazione nella sede civile, cui la persona offesa può rivolgersi nel caso di insoddisfazione (Sez. 5, n. 10390



del 14/02/2019, Caracciolo, Rv. 276028 - 01; Sez. 5, n. 41625 del 24/09/2025, C., Rv. 289075 - 01).

3. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Essa ha escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato invocata dagli imputati sul duplice rilievo per cui, essendo presupposto per l'applicazione della stessa, la manifestazione di un serio intento risarcitorio estrinsecantesi in atti concreti, nella specie l'iniziativa del risarcimento non era riferibile agli imputati, due dei quali irreperibili (ed uno di questi latitante), mentre il terzo detenuto, bensì al solo difensore. In secondo luogo, ha ritenuto che in ogni caso la somma versata non costituisse integrale risarcimento del danno.

La valutazione espressa è censurabile sotto entrambi i profili.

3.1. Quanto al primo, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa estintiva del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate (Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, Rv. 279082 - 01), che siano espressione di un serio intento risarcitorio estrinsecatisi in atti concreti (Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607 - 01, in motivazione, la quale ha pertanto ritenuto che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, se sollecitata da quest'ultimo).

Nella specie la sussistenza di un serio intento si è manifestata attraverso il versamento in favore della persona offesa di una somma di denaro pari a 1.000 euro. Né tale intento può di ritenersi escluso dal fatto che la volontà risarcitoria sia stata manifestata dal difensore, posto che egli ha dichiarato di agire in nome e per conto dei propri assistiti, mentre manifestamente illogica risulta la deduzione per cui tale circostanza sarebbe esclusa dal fatto che due degli imputati erano irreperibili e che il terzo era detenuto, posto che comunque la sussistenza di un rapporto con il difensore era attestata dal fatto che essi avevano conferito al medesimo procura speciale per avanzare richiesta di rito abbreviato.

Neppure assume rilevanza la circostanza che il versamento della somma offerta sul conto della persona offesa sia stato materialmente eseguito da una persona terza, la quale abbia agito su impulso e incarico degli imputati.

3.2. La sentenza è censurabile anche sotto l'ulteriore profilo concernente la valutazione di non congruità della somma offerta. Invero, la Corte di appello ha ommesso di considerare che gli imputati avevano già eseguito il versamento del denaro sulla [REDACTED] della persona offesa di cui la stessa aveva fornito gli estremi, una volta che il difensore aveva manifestato la volontà in tal senso dei



propri assistiti. Se infatti – come sopra si è chiarito – il giudice non è condizionato dalla conclusione di accordi tra le parti, tuttavia è pur vero che egli provvede «sentite le parti e la persona offesa», e che tale contraddittorio è volto proprio ad acquisire gli elementi necessari per compiere la valutazione in ordine all'adeguatezza delle condotte riparatorie.

Nel caso in esame non risulta che le parti siano state sentite, come prescritto dall'art. 162-ter cod. pen., né che il giudice abbia valutato la condotta della persona offesa, la quale aveva comunque accettato la somma versata in suo favore.

4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, cui spetterà di applicare i principi ora richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 21/04/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Rosa Pezzullo

